

**REGOLAMENTO (CE) N. 2352/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata ad un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) A norma del medesimo regolamento, ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.
- (3) I prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2003 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2003, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2003 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2003 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.